

IVA

Rimborsi IVA estero entro il 30 settembre 2025

di Marco Peirola

Master di specializzazione

IVA nei rapporti con l'estero

Scopri di più

Il **30 settembre 2025** scadrà il termine per le domande di rimborso dell'IVA relativa all'anno **2024**, assolta in Italia dai soggetti non residenti o in altri Stati UE o *extra-UE* dai **soggetti residenti nel territorio dello Stato**.

L'[art. 38-bis.1, D.P.R. n. 633/1972](#), disciplina i rimborsi chiesti dagli operatori italiani per gli acquisti e le importazioni effettuati in altri Stati UE, mentre gli [artt. 38-bis.2](#) e [38-ter](#) sono relativi ai rimborsi chiesti, rispettivamente, dagli operatori di altri Stati UE e di Stati *extra-UE* **per gli acquisti e le importazioni effettuati in Italia**. Il rimborso a favore dei soggetti *extra-UE* è ammesso a condizione di reciprocità, attualmente esistente con la Norvegia, Israele, Svizzera e Regno Unito.

Le **condizioni di rimborso** sono essenzialmente identiche e, sul punto, nonostante le disposizioni richiamate prevedano il divieto di rimborso nel caso in cui il richiedente sia stabilito nello Stato di rimborso mediante una **stabile organizzazione**, l'Agenzia delle Entrate, con la [risposta n. 33/E/2025](#), mutando il proprio orientamento, ha chiarito che il mero possesso della branch non è, di per sé, sufficiente a escludere la restituzione dell'IVA se non è accertata la **realizzazione effettiva di operazioni imponibili nello Stato di rimborso da parte della stabile organizzazione**.

Tale indicazione è coerente con l'art. 3, lett. a), Direttiva n. 2008/9/CE, e l'art. 1, Direttiva n. 86/560/CEE (c.d. XIII Direttiva CEE), che riconoscono il diritto al rimborso se il richiedente, nello Stato di rimborso, non possiede una **stabile organizzazione dalla quale sono effettuate operazioni commerciali** ed è in linea con la posizione della Corte di Giustizia UE ([sent. 25 ottobre 2012, cause C-318/11 e C-319/11](#) e [sent. 16 luglio 2009, causa C-244/08](#)).

Nessun dubbio, invece, sull'**irrilevanza**, nello Stato di rimborso, della **posizione IVA del soggetto richiedente**, aperta mediante la nomina di un rappresentante fiscale o attraverso l'identificazione diretta, purché sussistano le condizioni di rimborso **in assenza di cause ostative alla sua erogazione**.

In tal senso, si è espressa la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE ([sent. 11 giugno 2020, causa C-242/19](#) e [sent. 6 febbraio 2014, causa C-323/12](#)) e della Corte di Cassazione ([ord. n. 21684/2020](#)), nonché, da ultimo, anche la prassi amministrativa (risposte [n. 359/E/2021](#) e [n. 248/E/2022](#)). Ai fini del rimborso, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che **le fatture d'acquisto**, da un lato, devono essere **intestate alla partita IVA del soggetto non residente** e, dall'altro, **non devono confluire nelle liquidazioni periodiche e nella dichiarazione annuale** presentata dalla posizione IVA italiana del soggetto estero.

Riguardo alle **ulteriori condizioni di rimborso**, il richiedente, nel periodo di riferimento della domanda, **non deve avere effettuato operazioni territorialmente rilevanti nello Stato di rimborso**, fatta eccezione per:

- i **servizi non imponibili di trasporto internazionale** e relativi servizi accessori;
- le **cessioni e le prestazioni il cui debitore d'imposta è il cessionario** o il committente, in applicazione del meccanismo del reverse charge;
- le operazioni effettuate ,ai sensi dell' [74-septies, D.P.R. n. 633/1972](#), cioè con il **regime OSS UE**.

Il rimborso è **precluso** in relazione all'IVA che, in conformità alla legislazione dello Stato di rimborso, sia stata **erroneamente addebitata in fattura** (CGUE, [18 giugno 2009, causa C-566/07](#) e CGUE, [15 marzo 2007, causa C-35/05](#)).

L'erogazione del rimborso presuppone che l'imposta sia **detraibile nel Paese del richiedente**, fermo restando che le eventuali **limitazioni oggettive al diritto di detrazione**, previste dallo Stato di rimborso, si applicano **anche nei confronti del soggetto richiedente**.

In caso di **pro rata**, che dà luogo a una indetraibilità di tipo soggettivo, il **rimborso può essere chiesto in misura proporzionalmente corrispondente alle operazioni imponibili**, per le quali sia ammessa la detrazione dell'imposta. In tal caso, il richiedente, nell'istanza presentata all'Amministrazione finanziaria del proprio Stato, deve indicare la **percentuale di detrazione provvisoriamente applicata nell'anno in corso**; dopodiché, se il pro rata definitivo è **diverso da quello provvisorio**, comunicato in sede di richiesta di rimborso, il richiedente deve presentare, entro l'anno solare successivo, una **dichiarazione correttiva** che confluisce nella **nuova richiesta di rimborso relativa all'anno in corso** o, nel caso in cui il medesimo non presenta una richiesta di rimborso, deve trasmettere una **dichiarazione separata**, correttiva dell'istanza presentata nell'anno precedente, attraverso il portale elettronico predisposto dal proprio Stato UE.

Riguardo ai rimborsi chiesti da **soggetti stabiliti all'interno della UE** sono previsti **ulteriori specifici presupposti** che devono essere **riscontrati in sede di controllo propedeutico nello Stato membro del richiedente**.

In particolare, le Autorità fiscali dello Stato membro del richiedente **non inoltrano l'istanza** allo Stato membro di rimborso nel **caso in cui sia accertato che il richiedente**, nel periodo di



riferimento:

- **non sia stato un soggetto passivo IVA**, non avendo svolto un'attività d'impresa, arte o professione;
- **abbia effettuato esclusivamente operazioni attive esenti o non soggette** che non danno diritto alla detrazione dell'IVA;
- **abbia beneficiato della franchigia fiscale** prevista per le piccole imprese, oppure del regime forfettario per il settore agricolo.